

Legge federale concernente le semplificazioni nell'imposizione delle vincite alle lotterie

del 15 giugno 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi
del Consiglio degli Stati del 24 giugno 2011¹;
visto il parere del Consiglio federale del 17 agosto 2011²,
decreta:

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'imposta federale diretta

Art. 23 lett. e

Sono parimenti imponibili:

- e. le singole vincite a lotterie e a manifestazioni analoghe che superano i 1000 franchi;

Art. 24 lett. j

Non sottostanno all'imposta sul reddito:

- j. le singole vincite a lotterie e a manifestazioni analoghe che non superano i 1000 franchi.

Art. 33 cpv. 4

⁴ Dalle singole vincite a lotterie e a manifestazioni analoghe (art. 23 lett. e) è dedotto il 5 per cento, ma al massimo 5000 franchi, a titolo di costi delle poste giocate.

¹ FF **2011** 5819

² FF **2011** 5845

³ RS **642.11**

2. Legge federale del 14 dicembre 1990⁴ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 7 cpv. 4 lett. m

⁴ Sono esenti dall'imposta soltanto:

- m. le singole vincite a lotterie e a manifestazioni analoghe sino a concorrenza di un ammontare determinato dal diritto cantonale.

Art. 9 cpv. 2 lett. n

² Sono deduzioni generali:

- n. i costi delle poste giocate, pari a una percentuale delle singole vincite a lotterie e a manifestazioni analoghe stabilita dal diritto cantonale; i Cantoni possono prevedere un importo massimo deducibile.

Art. 72p Adeguamento delle legislazioni cantionali
alla modifica del 15 giugno 2012

¹ Entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2012, i Cantoni adeguano la loro legislazione alle modifiche degli articoli 7 capoverso 4 lettera m e 9 capoverso 2 lettera n.

² Scaduto questo termine, gli articoli 7 capoverso 4 lettera m e 9 capoverso 2 lettera n si applicano direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad essi contrario.

3. Legge federale del 13 ottobre 1965⁵ sull'imposta preventiva

Art. 6 cpv. 1

¹ L'imposta preventiva sulle vincite alle lotterie ha per oggetto i premi in denaro di più di 1000 franchi effettivamente versati da lotterie organizzate in Svizzera.

⁴ RS 642.14

⁵ RS 642.21

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 15 giugno 2012

Il presidente: Hans Altherr

Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 15 giugno 2012

Il presidente: Hansjörg Walter

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 26 giugno 2012⁶

Termine di referendum: 4 ottobre 2012

